DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 7

Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi

Ai fini di esercitare un'azione di controllo e di impulso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi. Le amministrazioni dello Stato competenti e gli enti pubblici interessati debbono far pervenire periodicamente i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e fornire, a richiesta di questa, tutte le notizie in materia.

Versione in vigore dal 21 marzo 1993, non più in vigore dal 20 maggio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della proroga degli organi amministrativi
Estremi	Decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-proroga-degli-organi-amministrativi-69-1993/art-7-raccolta-e-tenuta-dei-dati-sulla-durata-degli-organi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it